



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** altresì il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MiSE n. 22112 del 14 luglio 2021 (di seguito: l’Istanza), con cui la Società WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica di taglia pari a 100 MW-400 MWh e relative opere di connessione, in configurazione “stand alone”, presso la località Toppa di Gallo nel Comune di Bisaccia (AV) per l'erogazione di servizi necessari alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con l’Istanza, il sistema di accumulo di energia elettrica (BESS, Battery Energy Storage Systems) verrà realizzato presso la località Toppa di Gallo nel Comune di Bisaccia (AV), avrà una potenza di 100 MW-400 MWh e sarà organizzato secondo blocchi “standard” modulari con potenza unitaria pari a 5MW e capacità di accumulo di 20MWh. Ogni blocco “standard” sarà costituito da:

- 4 container batteria da 5MWh ciascuno;
- 1 container PCS da 5MW, contenente n.2 convertitori da 2,5MW;
- 2 trasformatori da 3MW;
- 4 quadri elettrici di automazione e protezione;

**PRESO ATTO** altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in antenna a 150 kV a uno stallo condiviso all’interno della Stazione Elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Bisaccia (AV).



**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. n. n. 23581 del 27.07.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica di taglia pari a 100 MW-400 MWh e relative opere di connessione, in configurazione "stand alone", presso la località Toppa di Gallo nel Comune di Bisaccia (AV) per l'erogazione di servizi necessari alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;
- ha indetto contestualmente la Conferenza di servizi decisoria semplificata svolta in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

**CONSIDERATO** che nel corso della Conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. 14304 del 2.8.2021 (prot. MiSE n. 24235 del 2.8.2021) con cui il Comando Vigili del Fuoco di Avellino ha richiesto al Proponente integrazioni al fine del rilascio del parere di conformità antincendio;
- nota prot. PG/2021/0413597 del 9.08.2021 (prot. MiSE n. 25008 del 9.8.2021) con cui la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania ha escluso la propria competenza nel procedimento in oggetto;
- nota prot. EAM37316 / prot n 116 del 9.08.2021 (prot. MiSE 24966 del 9.08.2021) con cui la Società Snam Rete Gas S.p.A., considerato che l'opera non interferisce con impianti di proprietà della stessa, ha reso parere favorevole;
- nota prot. MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|31/08/2021|0029088-P| con cui il Servizio V – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha comunicato la Soprintendenza competente all'espressione del parere;
- nota prot. ENAC-TSU-12/08/2021-00092259-P (prot. MiSE n. 25304 del 12.08.2021) con cui ENAC ha indicato le istruzioni per attivare la procedura per l'ottenimento del parere-nulla osta di propria competenza;



- nota acquisita al prot. MiSE n. 25047 del 9.08.2021 con cui il Ministero per la Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari Divisione X – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale - Napoli ha indicato le istruzioni per la verifica della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi;
- nota prot. n. 557591 del 08.09.2021 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 27038 con cui l'Anas S.p.A. ha comunicato che il tratto di statale interessato dalla richiesta in oggetto non rientra fra i tratti di competenza della stessa;
- nota prot. M\_D MARSUD0029331 con cui la Marina Militare - Comando Marittimo Sud Taranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- nota prot. M\_D ABA001 REG2021 0055680 del 25.11.2021 con cui l'Ufficio Territorio e Patrimonio – Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 31592 del 21.10.2021 e nota acquisita al prot. MiSE n. 37817 del 16.12.2021 con cui la Società Whysol-e-Sviluppo s.r.l. ha dato atto delle dilazioni delle tempistiche per la chiusura della conferenza di servizi in relazione alle integrazioni richieste dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino e alla difficoltà di stipulare l'accordo di condivisione per la connessione alla RTN;
- nota prot. n. 2298 del 26.1.2022 (prot. MiSE n. 2576 del 26.1.2022) con cui il Comando Vigili del Fuoco di Avellino - Area Prevenzione Incendi e Polizia giudiziaria - Settore Prevenzione Incendi, ha richiesto al Proponente ulteriori chiarimenti e integrazioni;
- successiva nota acquisita al prot. MiSE n. 4988 del 16.02.2022 con cui nuovamente la Società Whysol-e-Sviluppo s.r.l. ha dato atto che i ritardi sulla chiusura del procedimento fossero dovuti alle ulteriori integrazioni richieste dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino e al completamento della progettazione delle opere di connessione in condivisione alla RTN;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 13017 del 29.04.2022, con cui il Proponente ha richiamato le medesime motivazioni a fronte dei ritardi per la conclusione del procedimento in oggetto;
- nota prot. MiSE n. 15098 del 16.05.2022 con cui questa Amministrazione, considerato il decorso dei termini per la conclusione del procedimento in oggetto previsti dalle l. 241 del 1990, ha richiesto al Proponente e alle amministrazioni coinvolte di attivarsi per superare ogni criticità al fine di concludere il procedimento;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 14551 dell'11.5.2022 con cui è stato trasmesso l'accordo di condivisione dello stallo 150 kV nella SE della RTN 380/150 kV di Bisaccia, tra la Proponente e le società ERG WIND ENERGY S.r.l. e SINERGIA EWR4 S.r.l.;



- nota acquisita al prot. MiTE n. 16317 del 26.5.2022 con cui il Ministero della Difesa - Comando Forze Operative Sud - Ufficio affari generali ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera in oggetto, indicando prescrizioni;
- nota acquisita al prot. 17193 del 1 giugno 2022 con cui Terna S.p.A. ha comunicato che il Proponente ha ottenuto da Terna la Soluzione Tecnica Minima Generale relativa allo schema di collegamento alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale) e ha provveduto all'accettazione della stessa in data 18 febbraio 2021;
- nota prot. n. 359689 del 31.5.2022 con cui l'ANAS ha confermato il parere favorevole reso con nota prot. n. 557591 del 08.09.2021;
- nota prot. n. 14665 del 15.6.2022 acquisita al prot. MiSE n. 18829 del 15.6.2022 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni al fine di poter esprimere il richiesto parere di conformità antincendio sul progetto;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 20300 del 27.6.2022 con cui il Proponente ha adempiuto alle richieste di chiarimenti formulate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- nota prot. 16459 del 7.7.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 21396 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino - Ufficio prevenzione incendi ha trasmesso il parere favorevole di conformità antincendio indicando alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 23765 del 26.7.2022 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha reso parere favorevole indicando alcune prescrizioni;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MiSE n. 39499 del 31 dicembre 2021 integrata dalla nota acquisita al prot. MiSE 2217 del 24.1.2022 con cui il Proponente, ha trasmesso la documentazione antimafia per i controlli di competenza ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. 0023195\_20220125 del 12.1.2022 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**DATO ATTO** che con la nota acquisita al prot. MiSE n. 79289 del 16.5.2023 il Proponente ha trasmesso anche apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**VISTA** la nota prot. n. 23785 del 26 luglio 2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):



- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. P20220095296 del 28.10.2022 Terna ha rilasciato il parere di rispondenza ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete (benessere) con riferimento agli impianti di rete per la connessione e all'interfaccia delle opere di utente con le medesime opere di rete;

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Campania n. 43 del 31 gennaio 2023 con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto;

**VISTA** la nota acquisita al prot. Mise n. 18461 del 13 giugno 2022 con cui la Whysol-E Sviluppo S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante il "progetto di installazione di un impianto BESS della potenza di 100 MW presso la Centrale di Fiume Santo" per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.*";

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;



## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. (avente sede legale in Via Meravigli 3 - 00187 Roma (RM), P.IVA e Codice fiscale 10692360968, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a 100 MW-400 MWh e relative opere di connessione, in configurazione "stand alone", presso la località Toppa di Gallo nel Comune di Bisaccia (AV) per l'erogazione di servizi necessari alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con istanza acquisita al prot. MiSE n. 22112 del 14 luglio 2021, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.
2. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

### **Art. 2**

#### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. con l'istanza del 14 luglio 2021, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Campania, al Comune di Bisaccia nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.



### **Art. 3**

#### **Programma dei lavori**

1. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Campania nonché al Comune di Bisaccia, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 18 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **Art. 4**

#### **Prescrizioni**

1. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a





trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Campania e al Comune di Bisaccia un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni del Comando Forze Operative Sud del Ministero della Difesa:**

- i. si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs.81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin. 82/2015 al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

**b) Prescrizioni Comando Provinciale Vigili del Fuoco Sassari – Ufficio Prevenzione e Incendi:**

- i. Tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche presenti a servizio dell'impianto di accumulo elettrochimico devono essere realizzati in esecuzione alla normativa ATEX EN 60079-10-1.
- ii. In caso di interventi da parte di addetti alle riparazioni e/o manutenzioni, questi devono essere dotati di DPI idonei in modo da escludere, in qualsiasi parte del corpo, il contatto con i liquidi infiammabili e/o combustibili.
- iii. Deve essere prevista l'installazione della segnaletica di sicurezza in conformità al DLgs 81/08, in particolare atta a fornire la necessaria informazione sul corretto e sicuro utilizzo dell'impianto, nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti ed emergenze (incendi, sversamenti accidentali di prodotti, etc.), con particolare riferimento ai pericoli determinati dai liquidi infiammabili DMC, EMC e DEC.
- iv. Devono essere predisposti idonei estintori carrellati a schiuma, in numero sufficiente, omologati per incendi di classe B e che possono essere utilizzati anche su apparecchiature elettriche.
- v. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve essere esteso anche alle aree esterne e percorsi tra i containers dell'impianto di accumulo elettrochimico.
- vi. Il comando di emergenza degli impianti elettrici deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalato all'esterno ed almeno in corrispondenza dell'accesso all'impianto di accumulo;



- vii. La centrale di controllo degli impianti di rilevazione, segnalazione ed allarme d'incendio e la centrale EVAC deve essere ubicata in luogo o container presidiato durante i periodi di esercizio manutentivo dell'attività.
- viii. Tale centrale deve essere facilmente individuabile mediante apposita segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs 81/08.

**c) Prescrizioni Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**

- i. la fase di progettazione esecutiva sia supportata da uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica dal quale si evinca, per l'impianto BESS in progetto, la sussistenza della condizione di sicurezza idraulica definita all' art. 36 delle NTA; lo studio anzidetto non dovrà essere trasmesso a questa Autorità in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche;
- ii. si ottemperi a quanto riportato nella *Relazione Geologica* a corredo della documentazione progettuale, ove si attesta che *“Particolare attenzione deve essere posta alla regimentazione delle acque e alla realizzazione di adeguati sistemi di drenaggio, in quanto, le acque, se non adeguatamente regimentate, e/o drenate, potrebbero innescare situazioni di criticità e squilibri diffusi”*;
- iii. il tratto di cavidotto interferente con il reticolo idrografico sia posato “in subalve” (utilizzando modalità di posa di tipo non-invasivo quali la tecnologia TOC o similari) ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);
- iv. si garantiscano condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- v. le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
- vi. si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
- vii. gli scavi siano tempestivamente richiusi, ripristinando la morfologia originaria dei luoghi al termine dei lavori;
- viii. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- ix. sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente.

**Art. 5**

**Pubblicazione e ricorsi**

- 1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.



2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**